

TRIBUNALE DI SONDRIO

Cancelleria Civile

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE

(art. 133 C.P.C.)

Il Cancelliere del suddetto ufficio

Sent. N° 385/2002

Rep. N° 907/2002

AVVISA

i Sigg.:

Avv. T. MEVIO

proc. di Bruni Erminia + altri

Avv. CAELLI

proc. di Tecnowatt S.r.L.

che il giorno 8.7.2002 è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza pronunciata da questo Tribunale nella causa civile fra le parti sopra indicate. Con invito a pagare al locale Ufficio delle Entrate, entro venti giorni, le tasse di bollo e di registro dovute sulla sentenza stessa a norma di legge.

Si allega il dispositivo della sentenza.

Il Cancelliere
Dr. Antonio Di Clemente

DATA E FIRMA PER RICEVUTA COMUNICAZIONI

p.q.m.

il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:

conferma l'ordinanza 31 03 2000,

respinge ogni altra domanda,

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Sondrio, 01 07 2002

Il Giudice



DEPOSITATO IL 01/07/2002
IL FUNZIONARIO DEL TRIBUNALE
DI ANTONIO DI CLEMENTE
Antonio Di Clemente

8.7.02



PRETURA CIRCONDARIALE DI SONDRIO
SEZIONE DISTACCATA DI TIRANO

R

N. 1044/99 Ruolo Generale Affari Contenziosi

AFFARE (1)

~~Proc. speciale~~ Cause civile

Restituzione
atti di parte
(data e firma)

Attore

BRUNI Eumino + 13
Adv. T. Mervio

Udienze

20-4-99
6/7/99
23-3-99
n. ter. or.
5-7-2000

Convenuto

TECNO WATT srl
Adv. Bodini
" Cella

con intervento di

OGGETTO:

ricorso ex art. 1170 c.p.

PRETURA DI TIRANO
- 2. MAR. 1999
PROT. N. 63
PRETURA DI TIRANO
22. LUG. 1999
PROT. N. 166

Il giudice, premesso che:

i termini contenuti nel disciplinare di concessione in atti, all'art. 10, non appaiono rispettosi del dettato di cui all'art. 13 della legge 2359/1865, trattandosi di termini incerti, poichè riferiti ad un evento, la notificazione della avvenuta emissione del provvedimento di concessione, non *certus quando*;

trattasi di incertezza che ben può equipararsi all'assenza dei termini, poichè è completamente vanificata la *ratio* della norma, che mira ad assicurare l'attualità serietà ed effettività dell'opera progettata e ad evitare il protrarsi *ad libitum* dello stato di incertezza derivante dalla soggezione dei beni alla potestà ablatoria;

pertanto, consegue l'inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità e la correlativa carenza di potere in capo alla Pubblica Amministrazione, con conseguente potere del Giudice Ordinario di disapplicare l'atto pubblico;

Il disciplinare in argomento prevedeva che i lavori avrebbero dovuto essere condotti a termine entro anni due dalla notificazione sopra menzionata o, dunque, entro l'8.7.1998, poichè la notificazione coincide con la data dell'8.7.1996, allorchè l'Ufficio del Registro di Tirano ha consegnato alla resistente copia della delibera della Giunta Regionale della Lombardia 22.12.1995, con cui veniva concessa la derivazione di acqua;

a tutt'oggi i lavori *de quibus* non sono neppure iniziati, onde la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace, ex art. 13 legge 2359/1865;

conseguentemente, il successivo decreto di occupazione di urgenza deve considerarsi invalido, di talchè è possibile la tutela in sede possessoria avanti al Giudice Ordinario;

osservato che si ritiene di condividere l'interpretazione prospettata da parte ricorrente, a mente della quale la competenza del Tribunale Regionale delle acque non è stata modificata dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 80/98, rimanendo pertanto in vigore, in materia di acque pubbliche, la competenza del G.O. per le azioni possessorie (v. art. 34 del Decreto citato);

che sicuramente nel caso di specie l'utilizzazione delle acque concessa dalla P.A. è preordinata ad un fine meramente privato, pur non confliggente con i fini pubblici, e la concessione è stata data con salvezza dei diritti dei terzi, onde è esperibile l'azione possessoria ex art. 141 r.d. 1775/1933;

considerato che trattasi di espressione del più generale principio per cui, in caso di carenza di potere da parte dell'Autorità amministrativa, è adibibile l'AGO;

reputato che la proroga concessa dei termini di ultimazione dei lavori risulta *inutiliter data*, posto che è intervenuta dopo la scadenza dei termini che si intendevano prorogare;

ritenuto che, per tutti tali motivi, in ricorso va accolto;

visti gli artt. 1170 c.c. e 669 *octies* c.p.c.,

p.q.m.

il Giudice,

accoglie in ricorso,

ordina alla Tecnowatt srl di immediata restituzione dei beni immobili occupati, di cui al ricorso;

fissa, per il prosieguo nel merito, l'udienza 5.7.2000.

Si comunichi.

Sondrio, 31.3.00

Dep. in cancelli il 31-3-00
IL COLLAB. DI CANCELLI
Antonio Bologna



Beau 119